

Statuto della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici

Art. 1 – Istituzione e sede

In data 29 settembre 2009 è costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. La sede della Consulta è presso il Centro Card. Urbani a Zelarino – Venezia.

Art. 2 – Natura e finalità della Consulta

La Consulta Regionale alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneta, presenta i seguenti fini e compiti:

1. favorire l'azione coordinata in materia di beni culturali, con particolare riguardo all'arte sacra in stretto rapporto con la Commissione Regionale per la Liturgia, nell'ambito regionale delle Diocesi, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, delle associazioni ecclesiastiche di settore.
2. Incoraggiare la documentazione, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, l'incremento, la formazione e l'informazione in materia di beni culturali, con particolare riguardo all'arte sacra di musei, biblioteche e archivi ecclesiastici.
3. Incentivare la produzione di opere d'arte contemporanea e la formazione degli esperti e degli artisti del settore.
4. Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la pastorale dei beni culturali per le diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale.
5. In relazione all'Intese del 1996 e 2005, stipulate tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i beni culturali e ambientali, favorire la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Triveneta, gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, e le Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alle iniziative che interessano i beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici.
6. Assicurare a livello regionale il confronto, la corresponsabilità e l'orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e i diversi soggetti e enti e istituzioni ecclesiastiche operanti nell'ambito della pastorale della cultura e dei beni culturali.
7. Promuovere, con il consenso della C.E.T., alcune iniziative di carattere pastorale e culturale che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.
8. Verificare e valutare le iniziative programmate.

Art. 3 – Membri della Consulta

Presidente della Consulta è il Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Triveneta per i beni culturali ecclesiastici. Sono membri di diritto della Consulta Regionale:

- l'Incaricato Regionale per i beni culturali presso la Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI;
- i quattro Incaricati per i beni culturali ecclesiastici delle due Regioni civili e delle due Province Autonome;
- il Segretario della Consulta;
- i Delegati diocesani delle Diocesi della Regione Ecclesiastica;
- un rappresentante degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica aventi sede nella Regione ecclesiastica;
- un rappresentante esperto per ciascun settore particolare dei beni culturali (con riferimento alle associazioni di settore, Associazione Archivistica Ecclesiastica, Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani).

Possono essere nominati membri anche eventuali esperti per un massimo di tre membri.

I rappresentanti delle diocesi sono nominati dai rispettivi Ordinari; i rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica sono nominati dagli organi competenti della C.I.S.M. e dell'U.S.M.I.; i rappresentanti di settore sono eletti dai rappresentanti delle istituzioni di settore delle rispettive diocesi. La nomina degli esperti compete alla Conferenza Episcopale Regionale.

Per lo studio di problemi o l'attuazione di attività o rapporti particolari, che richiedono competenza specifica, potranno costituirsi nella Commissione Regionale delle sotto-commissioni di settore, coinvolgendo altri componenti cooptati o invitati alle singole riunioni per particolari competenze.

Art. 4 – Presidenza: composizione e finalità

Il Vescovo Delegato, l'Incaricato Regionale, gli Incaricati delle Regioni civili e delle Province autonome e il Segretario costituiscono la Presidenza della Consulta Regionale.

La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo esecutivo, viene convocata secondo le esigenze a giudizio del Presidente o su indicazione condivisa dei suoi membri per:

- predisporre il lavoro ed eseguire le indicazioni della Consulta;
- adottare azioni che rivestono carattere di urgenza;
- curare le relazioni pubbliche e ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Consulta

Art. 5 – Presidente

Il Presidente della Consulta è il Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Triveneta per i beni culturali ecclesiastici, eletto dalla CET *ad quinquennium*. Il Presidente della Consulta può a sua volta delegare in sua rappresentanza l'Incaricato Regionale per i beni culturali ecclesiastici presso la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici, o il Segretario della Consulta Regionale.

Art. 6 – L'Incaricato Regionale

L'Incaricato Regionale per i beni culturali ecclesiastici presso la Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, viene eletto dalla CET. Nello svolgimento dei suoi compiti, svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Consulta, l'Incaricato Regionale, potrà avvalersi della collaborazione del Segretario della Consulta Regionale e dei delegati delle Regioni civili e delle province autonome. I suoi compiti sono:

1. tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e la Presidenza della Consulta e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneto e la Segreteria CET;
2. presiede i lavori dell'incontro in assenza del Vescovo Delegato;
3. tenere ordinatamente i contatti con i rappresentanti delle Istituzioni e con gli organismi regionali previsti all'art. 2;
4. rappresentare la Regione Conciliare Triveneto nella Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, e quindi tenere i rapporti con l'Ufficio Nazionale per i Beni culturali ecclesiastici della C.E.I., per quanto riguarda le attività di interesse della Regione Conciliare Triveneto; ove richiesto potrà delegare detti compiti agli Incaricati delle Regioni civili e delle province autonome;
5. provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività;
6. coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2, (§ 5);

Art. 7 – Compiti del Segretario

Il Segretario della Consulta viene eletto dai membri della Consulta e nominato dal Vescovo Delegato. I compiti del Segretario della Consulta Regionale – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Presidenza – sono:

1. convocare la Presidenza, su mandato del Vescovo Delegato Presidente;
2. provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Presidenza, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività;
3. provvedere alla stesura e alla diffusione ai membri e alla Segreteria CET dei verbali;
4. tenere aggiornato ed in ordine l'archivio

Art. 8 – Convocazione della consulta

La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Segretario. I membri della Consulta Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa. Per la validità delle riunioni della Consulta Regionale, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Nel caso in cui un membro della Consulta sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, sarà avvertito che può essere sostituito per cooptazione di un'altra persona o per presentazione da parte del Vescovo della Diocesi che rappresentava.

Il Presidente può inoltre convocare una assemblea annuale delle Istituzioni diocesane dei beni culturali (Uffici diocesani dei beni culturali e arte sacra, Musei, Biblioteche, Archivi, Inventari, ecc.) con l'obiettivo di attuare una maggiore conoscenza e collaborazione fra i responsabili dei diversi settori. Tale appuntamento non costituisce il riconoscimento di un organismo operativo o consultivo, ma può essere di ausilio all'attività della Consulta.

Art. 9 – L'ordine del giorno

L'ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Consulta o del Vescovo Delegato Presidente. L'ordine del giorno deve avere comunque l'approvazione del Presidente, e deve essere comunicato ai membri della Consulta in sede di convocazione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore). Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla maggioranza della Commissione o dal Vescovo Delegato, e comunque con il suo consenso. In ragione dell'ordine del giorno, a giudizio del Presidente, possono essere invitati alle riunioni eventuali esperti di settore per questioni particolari.

Art. 10 – Rapporti con la CET

La Consulta si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo Delegato e la Presidenza, presenta problemi e istanze e della quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.

Sarà premura del Segretario di inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali delle stesse.

Art. 11 – Rapporti con le Diocesi

La Consulta Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l'aiuto richiesto. I Delegati diocesani provvederanno a tenere vivo il legame tra la Consulta e le Diocesi stesse.

Art. 12 – Elezione e nomina dell’Incaricato Regionale

L’Incaricato Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneto, scelto fra una terna di candidati presentati dalla Consulta stessa. I tre candidati da presentare alla CET sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno guadagnato il maggior numero di voti. L’elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all’art. 8. Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Consulta, compreso il Vescovo Delegato e il Delegato Regionale stesso.

Art. 13 – Durata del mandato dell’Incaricato Regionale

L’Incaricato Regionale dura in carica cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo. Nel caso in cui l’Incaricato Regionale debba abbandonare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneta. Egli provvederà inoltre ad organizzare nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del suo successore. Il nuovo Incaricato Regionale eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato triennale del Responsabile precedente; successivamente si provvederà a nuova votazione.

Art. 14 – Elezione del Segretario e durata del suo mandato

Il Segretario della Consulta Regionale è votato a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consensi. Il Segretario dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 15 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche

- § 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.
- § 2 L’esercizio finanziario della Commissione inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- § 3 La Consulta Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all’anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.
- § 4 La Consulta Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all’anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.
- § 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

Art. 16 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa.

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e devono ricevere il consenso dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e l’Incaricato Regionale e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.

§ 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 15 §§ 1, 3 e 5.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

Zelarino, 29 settembre 2009